



BIOAGRO

Bioagro S.r.l. - INNOVAZIONI E BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE
DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI**

Disposizioni generali	Pag.
Articolo 1 – Fonti. Finalità	3
Articolo 2 – Ambito di applicazione ed esclusioni	3
Articolo 3 – Responsabile del responsabile del procedimento	5
Articolo 4 – Importi	5
Articolo 5 – Comunicazioni	5
Articolo 6 - Competenza della spesa	5
Articolo 7 – Individuazione dei possibili fornitori	6
Articolo 8 – Contenuto minimo degli atti autorizzativi	6
Articolo 9 - Forniture e servizi. Valori di riferimento	7
Articolo 10 - Procedura in caso di forniture o servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro	8
Articolo 11 – Scelta del contraente in caso di forniture o servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro	9
Articolo 12 – Obblighi relativi alla regolarità contributiva	10
Articolo 13 – Garanzie	10
Articolo 14 – Forma del contratto	11
Articolo 15 – Lavori. Valori di riferimento	11
Articolo 16 – Procedura per l'affidamento in caso di lavori di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro	12
Articolo 17 – Scelta del contraente in caso di lavori di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro	13
Articolo 18 – Obblighi relativi alla regolarità contributiva	14
Articolo 19 – Garanzie	14
Articolo 20 – Forma del contratto	15
Articolo 21 – Verifica e regolare esecuzione dei lavori	15
Articolo 22 - Pagamenti. Divieto di revisione prezzi	16
Articolo 23 – Norme di rinvio	16

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Fonti. Finalità

1.1. La Società BIOAGRO S.r.l. - di seguito anche denominata per brevità “Società” – adotta il presente Regolamento, in attuazione: a) della L.R. Veneto n. 24/2014; b) della delibera del CdA della Società tenutosi in data 27.04.2015.

1.2. Finalità del presente regolamento è quella di definire - in quanto società partecipata da Ente regionale - criteri e modalità per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori, e la gestione della relativa contrattualistica, in osservanza della normativa sopra riportata

1.3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Articolo 2 – Ambito di applicazione ed esclusioni

2.1. Il presente regolamento si applica a tutti i casi in cui la Società debba acquisire lavori, servizi o forniture, ad eccezione di quanto espressamente escluso dal regolamento stesso, dal Codice dei Contratti da altre norme Comunitarie, nazionali o emanate dalla Regione del Veneto eventualmente applicabili.

2.2. Sono espressamente esclusi dall'applicabilità del presente regolamento:

- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari;
- le spese inerenti la certificazione del Sistema di Gestione della qualità;
- le spese per pubblicità, erogazioni liberali e sponsorizzazioni;
- i contratti relativi a prestazioni di tipo professionale (legali, commerciali, etc.) e in generale di opera intellettuale, in cui prevalga l'aspetto “personalistico” della prestazione resa.

2.3. Sono viceversa espressamente disciplinati dal presente regolamento e pertanto si applicano ad essi le procedure e le modalità previste dai successivi articoli, gli acquisti di beni e servizi compresi nelle tipologie e voci di spesa di seguito indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nonché la relativa contrattualistica:

- 1) acquisto, restauro, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, complementi di arredamento e suppellettili;
- 2) acquisto, noleggio, assistenza, manutenzione e periodica verifica di impianti tecnologici, idraulici, elettrici di riscaldamento, di condizionamento e fornitura del relativo materiale;
- 3) spese per servizi di smaltimento rifiuti ed altri servizi attinenti le sedi, filiali o uffici della Società;

- 4) traslochi, immagazzinamento e archiviazione;
- 5) acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di sistemi ed apparecchi telefonici (fissi e mobili), apparati di telecomunicazione, sistemi di video conferenza, apparati fax, fotocopiatrici, apparecchi televisivi, impianti e strumenti di ripresa e di videoproiezione, affrancatrici ed altre macchine da ufficio;
- 6) acquisto, installazione, gestione, manutenzione e riparazione di apparati reti e sistemi informativi, hardware materiale informativo di consumo, licenze d'uso desk software relativi aggiornamenti e canoni di manutenzione; spese di assistenza specialistica, sistemistica e di programmazione e sviluppo dei sistemi informatici; spese per servizi di hosting/housing e per servizi volti a garantire la sicurezza dei dati;
- 7) spese per linee telefoniche e linee dati (mobile e fisso), ivi comprese le spese di attivazione e gli eventuali canoni per servizi;
- 8) spese per riparazione e manutenzione di veicoli aziendali non assegnati in uso esclusivo;
- 9) acquisti di generi di cancelleria, carta ed accessori d'ufficio;
- 10) servizi di pulizia, servizi di reception, acquisto e manutenzione arredi floreali, spese per l'acquisto o la fornitura di bevande e generi alimentari ed altre spese di rappresentanza, ivi comprese le spese per il convenzionamento con alberghi, hotel ed esercizi privati di ristorazione;
- 11) spese per il trasporto di persone nella forma del noleggio vetture con o senza conducente, spese per spedizioni
- 12) acquisto di libri, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informativo e multimediale, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione
- 13) servizi di stampa e diffusione di documenti; servizi editoriali; stampa, realizzazione e diffusione di pubblicazioni; realizzazione di riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali e su supporto informatico; avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- 14) polizze e servizi assicurativi;
- 15) fornitura di acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento;
- 16) servizi bancari e finanziari;
- 17) convenzioni per l'acquisto di buoni pasto;
- 18) servizi di lavoro interinale;
- 19) incarichi e consulenze diversi da quelli legali e commerciali nonché da quelli di natura professionale in cui sia rilevante l'aspetto personalistico della prestazione da rendere

Articolo 3 - Responsabile del responsabile del procedimento

Per ogni acquisizione, la Società opera attraverso un Responsabile del procedimento, di norma l'Amministratore delegato, che sarà il soggetto di riferimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, compresa la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto.

Articolo 4 – Importi

4.1. Gli importi monetari si intendono al netto degli oneri per I.V.A. e degli oneri previdenziali. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

4.2. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

4.3. Per gli acquisti non programmabili, i limiti di cui al precedente punto 1 devono essere riferiti all'insieme delle acquisizioni eventualmente previste per quel tipo di bene o servizio nel corso dell'anno solare.

4.4. Il limite degli importi è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria con il meccanismo previsto dall'articolo 248 del Codice dei Contratti.

Articolo 5 – Comunicazioni

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni fra la Società e l'Impresa, comprese quelle da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali sono effettuate tramite:

a) per importi inferiori a 40 mila euro alternativamente tramite posta elettronica, posta elettronica certificata, telefax o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'impresa nel domicilio indicato nel contratto;

b) per importi pari o superiori a 40 mila euro e inferiori a 200 mila euro, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'impresa nel domicilio indicato nel contratto.

Articolo 6 – Competenza della spesa

6.1. E' di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione: a) effettuare le spese il cui valore per ogni singola operazione o per una serie di operazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione di una medesima operazione) sia superiore ad euro 50.000,00 (iva esclusa); b) l'approvazione di contratti attivi e passivi il cui valore per ogni singola operazione o per una serie di operazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione di una medesima operazione) sia superiore ad euro 50.000,00 (Iva esclusa).

6.2. Le spese, quantificate secondo i criteri di cui sopra, il cui ammontare sia inferiore ad Euro 50.000,00 potranno essere autorizzate anche direttamente dall'Amministratore Delegato.

6.3. Nessun altro dipendente o avente causa della Società è autorizzato ad eseguire spese, effettuare ordinativi di forniture o richieste di servizi, né contrarre obbligazioni per conto della stessa se non espressamente a ciò autorizzato, per iscritto, dal responsabile della spesa.

Articolo 7 – Individuazione dei possibili fornitori

7.1. Il numero minimo di fornitori da invitare alla presentazione di offerte e le strutture di riferimento saranno di regola quelli risultanti dal seguente prospetto:

Importo di spesa della fornitura previsto	Numero minimo di fornitori da invitare
Fino a Euro 1.000,00 (competenza dell'ufficio di segreteria su delega dell'Amministratore delegato)	Nessun minimo
Da Euro 1.000,00 ad Euro 3.000,00 (competenza dell'Amministratore delegato e/o suo delegato in forma scritta)	3 Ditte
Da Euro 3.000,00 ad Euro 40.000,00 (competenza Amministratore Delegato)	3 Ditte
Da Euro 40.000,00 ad Euro 50.000,00 (competenza Amministratore Delegato)	5 Ditte
Superiore ad Euro 50.000,00 (competenza Consiglio di Amministrazione)	5 Ditte

7.2. Ogni eventuale deroga ai criteri di cui sopra va adeguatamente motivata dall'addetto proponente ovvero dal responsabile della spesa, che potrà procedere anche ad eventuali affidamenti in via diretta in caso di oggettivi motivi di urgenza o opportunità.

Articolo 8 – Contenuto minimo degli atti autorizzativi

Nel rispetto dei poteri di spesa i soggetti delegati autorizzano, valutata l'effettiva disponibilità di budget in relazione alla richiesta, l'acquisizione, formulando una proposta di spesa o aggiudicazione in cui devono essere indicati:

- il lavoro, servizio o fornitura da acquisire e le motivazioni sottese alla necessità dell'acquisizione;
- il riferimento dei preventivi di spesa o delle offerte acquisti e l'importo stimato della spesa;
- il proponente/referente;

L'iter autorizzativo viene registrato in un modulo apposito denominato "RICHIESTA/AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" disponibile nell'Ufficio di segreteria.

SEZIONE II – MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

CAPO I – ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

Articolo 9 - Forniture e servizi. Valori di riferimento

9.1. Come previsto dall'articolo 125 del Codice dei Contratti, l'affidamento in economia è ammesso per le forniture e i servizi per importi inferiori a 200 mila euro.

9.2. Per le forniture o servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro, l'affidamento avviene in cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati eventualmente anche a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Società; l'individuazione dei concorrenti può avvenire mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

9.3. Ai suddetti operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti (requisiti generali) e, se del caso, i requisiti di cui agli articoli 39 (requisiti di idoneità professionale), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).

9.4. Per forniture o servizi di importo inferiore a 40 mila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio, ove possibile rispettando quanto riportato al precedente articolo 7, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, non discriminazione e della par condicio.

9.5. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La Società può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

9.6. Per gli operatori stabiliti in Stati e Paesi diversi dall'Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 47 del Codice dei Contratti.

Articolo 10 - Procedura in caso di forniture o servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro

10.1. Il Responsabile del procedimento richiede idoneo preventivo e procede ad invitare contemporaneamente almeno cinque operatori economici.

10.2. La lettera d'invito deve riportare: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto; b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto; c) il termine di presentazione delle offerte; d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; f) il criterio di aggiudicazione prescelto; g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida; i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei Contratti e del regolamento; l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali; m) l'indicazione dei termini di pagamento; n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

10.3. La lettera di invito è inoltrata via posta elettronica certificata; nel caso di motivata urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta anche telematica, entro il primo giorno feriali successivo.

10.4. Quando è possibile, il Responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

10.5 Anche nel caso di lavori di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi: a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti; b) quando si tratti di interventi d'urgenza e di somma urgenza, connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di funzionamento della Società.

Articolo 11 – Scelta del contraente in caso di forniture o servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro

11.1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi: a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata su parametri di valutazione e ponderazione delle offerte preventivamente definiti nella stessa lettera invito, quali il prezzo, ma anche il termine di esecuzione o consegna, la qualità (certificazione), qualità ambientale (certificazione – registrazione ambientale), caratteristiche estetiche funzionali, valore o merito tecnico, servizio successivo alla vendita, assistenza tecnica; b) in base al solo prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

11.2. Le offerte devono pervenire in busta chiusa, con modalità, da stabilirsi nella lettera d'invito, che ne garantiscano la segretezza.

11.3. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione giudicatrice, nominata dal Presidente della Società, che svolge funzioni di presidente, ed è inoltre composta da due componenti esperti nel settore a cui si riferisce l'oggetto dell'acquisizione. A carico dei commissari non devono sussistere le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei Contratti.

11.4. Le buste contenenti le offerte sono aperte dal Responsabile del procedimento o dal Presidente della Commissione, se istituita, con l'assistenza, in qualità di testimoni, rispettivamente di due dipendenti o degli altri due membri della Commissione di cui uno con funzioni di verbalizzante. Le offerte sono controfirmate dal Responsabile del procedimento o dal Presidente e dai due testimoni.

11.5. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico; quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

11.6. Qualora sia stata istituita la commissione di cui al precedente comma 4, la seduta per l'apertura delle buste contenenti la documentazione è aperta ai concorrenti che hanno presentato domanda. Dichiarati i concorrenti ammessi alla procedura, la seduta per la valutazione delle offerte tecniche si svolge in forma riservata, il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all'apertura e lettura dell'offerta economica nonché all'aggiudicazione. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo

apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.

Articolo 12 – Obblighi relativi alla regolarità contributiva

12.1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito dalla Società, nei seguenti casi: a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all' articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice dei Contratti (non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito); b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice dei Contratti (l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti); c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture; e) la verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

12.2 Per i contratti di forniture e servizi fino a 40.000 Euro, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p) (assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva.

Articolo 13 – Garanzie

13.1. Salvo che la Società non richieda garanzie superiori, forniture e servizi devono essere garantiti per una durata e con modalità non inferiori a quelle minime previste dalla legge.

13.2. Salvo diversa specifica previsione da parte della Società, i soggetti invitati alle gare informali per l'affidamento del cottimo fiduciario sono esonerati dal prestare cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei Contratti, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

13.3. Salvo diversa esplicita previsione da parte della Società, per gli affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro i soggetti affidatari sono esonerati dal prestare cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti. Per importi pari o superiori a 40 mila euro e nei casi di espressa previsione, anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell'articolo 113 del Codice dei Contratti.

Articolo 14 – Forma del contratto

14.1. Il contratto deve essere sottoscritto dall'affidatario a richiesta della Società;

14.2. Per importi fino al limite di Euro 10.000,00 il contratto può consistere in apposito scambio di lettere, telefax o e-mail con cui viene concordata l'acquisizione di beni o di servizi.

14.3. Per importi da euro 10.000,00 fino all'importo di Euro 40.000 il contratto deve essere stipulato attraverso scrittura privata.

14.4. Per importi da Euro 40.000,00 fino all'importo di euro 200.000 il contratto viene stipulato attraverso atto pubblico o scrittura privata, purché di data certa.

14.5. In caso d'urgenza è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla consegna della fornitura o all'esecuzione del servizio. Stante la natura privata della Società, non si applica ad essa la disciplina di cui all'articolo 11, commi 9 e 10, 10 bis e 10 ter del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che prevede il divieto di stipulare il contratto prima di trentacinque giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e con la sospensione della stipula in caso di ricorso.

CAPO II - ACQUISIZIONE DI LAVORI**Articolo 15 – Lavori. Valori di riferimento**

15.1. Come previsto dall'articolo 125 del Codice dei Contratti, l'affidamento di lavori in economia è ammesso per importi fino a 200 mila euro.

15.2. Per lavori di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro, l'affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario ha luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati preferibilmente a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'Ente. In subordine l'individuazione dei concorrenti può avvenire mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su Internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

15.3. Agli operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale indicati all'art. 38 del Codice dei Contratti e, se del caso, i requisiti di cui agli articoli 39 (requisiti di idoneità professionale), 40 (qualificazione per eseguire lavori pubblici), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).

15.4. Per lavori di importo inferiore a 40 mila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, ove possibile rispettando quanto riportato al precedente articolo 7), sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti

di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, non discriminazione e della par condicio.

15.5. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La Società può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

15.6. Per gli operatori stabiliti in Stati e Paesi diversi dall'Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 47 del Codice dei Contratti.

15.7. Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, la Società può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti (requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti nonché iscritti alla camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad altro registro ufficiale se previsto dalla legge).

15.8. Le procedure di affidamento di lavori in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 122 del Codice dei Contratti; tuttavia, esse possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito della Società, per un periodo non inferiore a quindici giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali la Società individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al presente regolamento.

Articolo 16 – Procedura per l'affidamento in caso di lavori di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro

16.1. Il Responsabile del procedimento richiede idoneo preventivo e procede ad invitare contemporaneamente almeno cinque operatori economici.

16.2. La lettera di invito, di norma, contiene: a) l'oggetto dei lavori da eseguire; b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso; c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione; d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento; e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento; f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi; g) il termine di scadenza, in caso di interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo; h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli o patti e condizioni o capitolato d'onori e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

16.3. Anche nel caso di lavori di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 si prescinde dalla

richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi: a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti; b) quando si tratti di interventi d'urgenza e di somma urgenza, connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di funzionamento della Società.

16.4. I progetti da eseguire in economia con cottimo fiduciario sono corredati dalla seguente documentazione, qualora strettamente indispensabile, nel rispetto del principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti: a) relazione illustrativa; b) quaderno d'oneri e condizioni; c) computo metrico estimativo; d) elenco prezzi unitari; e) elaborati grafici.

Articolo 17 – Scelta del contraente in caso di lavori di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro

17.1. La scelta del contraente in caso di lavori di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, con i seguenti criteri: a) offerta economicamente più vantaggiosa, individuata su elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito; b) prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

17.2. Le offerte devono pervenire in busta chiusa, con modalità da stabilirsi nella lettera d'invito, che ne garantiscano la segretezza.

17.3. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore Generale della Società, che svolge funzioni di presidente, ed è inoltre composta da due componenti esperti nel settore a cui si riferisce l'oggetto dell'acquisizione. A carico dei commissari non devono sussistere le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei Contratti.

17.4. Le buste contenenti le offerte sono aperte dal Responsabile del procedimento o dal Presidente della Commissione, se istituita, con l'assistenza, in qualità di testimoni, rispettivamente di due dipendenti o degli altri due membri della Commissione di cui uno con funzioni di verbalizzante. Le offerte sono controfirmate dal Responsabile del procedimento o dal Presidente e dai due testimoni.

17.5. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un

verbale sintetico; quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

17.6. Qualora sia stata istituita la commissione di cui al precedente comma 4, la seduta per l'apertura delle buste contenenti la documentazione è aperta ai concorrenti che hanno presentato domanda. Dichiarati i concorrenti ammessi alla procedura, la seduta per la valutazione delle offerte tecniche si svolge in forma riservata, il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all'apertura e lettura dell'offerta economica nonché all'aggiudicazione. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.

Articolo 18 – Obblighi relativi alla regolarità contributiva

18.1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti (D.P.R. 207/2010), il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito dalla Società, nei seguenti casi: a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all' articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice dei Contratti (non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito); b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice dei Contratti (l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti); c) per la stipula del contratto; d) d) per il pagamento degli stati di avanzamento o delle fatture; e) per la verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

18.2 Per i contratti di forniture e servizi fino a 40.000 Euro, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p) (assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva.

Articolo 19 – Garanzie

19.1. Salvo che la Società non richieda garanzie superiori, i lavori devono essere garantiti per una durata e con modalità non inferiori a quelle minime previste dalla legge.

19.2. Salvo diversa specifica previsione da parte della Società, i soggetti invitati alle gare informali per l'affidamento del cottimo fiduciario sono esonerati dal prestare cauzione provvisoria di cui

all'articolo 75 del Codice dei Contratti, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

19.2. Salvo diversa esplicita previsione da parte della Società, per gli affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro i soggetti affidatari sono esonerati dal prestare cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti. Per importi pari o superiori a 40 mila euro e nei casi di espressa previsione, anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell'articolo 113 del Codice dei Contratti.

Articolo 20 – Forma del contratto

20.1. Il contratto deve essere sottoscritto dall'affidatario a richiesta della Società;

20.2. Per importi fino al limite di Euro 10.000,00 il contratto può consistere in apposito scambio di lettere o e-mail con cui viene concordato l'affidamento dei lavori fra le parti.

20.3. Per importi da euro 10.000,00 fino all'importo di Euro 40.000 il contratto deve essere stipulato attraverso scrittura privata.

20.4. Per importi da Euro 40.000,00 fino all'importo di euro 200.000 il contratto deve essere stipulato attraverso atto pubblico o scrittura privata, purché di data certa.

20.5. In caso d'urgenza è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, ai lavori. Stante la natura privata della Società, non si applica ad essa la disciplina di cui all'articolo 11, commi 9 e 10, 10 bis e 10 ter del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che prevede il divieto di stipulare il contratto prima di trentacinque giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e con la sospensione della stipula in caso di ricorso.

Articolo 21 – Verifica e regolare esecuzione dei lavori

21.1. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, la regolare esecuzione è attestata dal Responsabile di cui all'articolo 3 o dal direttore dei lavori se persona diversa, mediante apposizione, a lavori finiti, del visto sulla fattura emessa dall'operatore economico esecutore.

21.2. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro, la regolare esecuzione dei lavori è attestata dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto entro 30 giorni, o diverso termine espressamente previsto dal quaderno d'onori e condizioni, dall'ultimazione dei lavori dal Responsabile di cui all'articolo 3 o dal direttore dei lavori se persona diversa e, nei casi previsti, dal legale rappresentante dell'operatore economico che ha eseguito i lavori.

21.3. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, si applica la disciplina prevista nel Codice dei contratti

Articolo 22 - Pagamenti. Divieto di revisione prezzi

22.1. I pagamenti relativi agli affidamenti di lavori in economia sono disposti nei termini di contratto, non oltre i 60 giorni, e a decorrere dall'accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuato dal direttore dell'esecuzione. Le parti possono pattuire in modo espresso e per iscritto un termine di pagamento superiore a quello sopra indicato, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

22.2. La verifica di conformità può essere sostituita da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal Responsabile del procedimento anche mediante l'apposizione dell'attestazione stessa sul documento fiscale.

22.3. Il Responsabile del procedimento svolge anche la funzione di direttore dell'esecuzione.

22.4. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 del D.P.R. 207/2010, su ogni pagamento relativo a contratti di importo pari o superiori a 40 mila euro verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,5% sull'importo netto fatturato. Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Qualora il pagamento della prestazione si esaurisca in un'unica soluzione, in presenza di un DURC regolare, sarà possibile prescindere dall'applicazione della predetta ritenuta.

22.5. E' esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664 del codice civile.

22.6. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

Articolo 23 – Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.P.R.207/2010, nel codice civile e tutte le altre disposizioni della normativa vigente in materia, in quanto applicabili tenuto conto della natura privata della Società.
